

Il decreto di recepimento della RED II – Analisi delle principali previsioni e delle prospettive per il mercato

Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato sul S.O. della GU n. 285 il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. **Decreto Red II**).

Il Decreto RED II entrerà in vigore in data 15 dicembre 2021.

Il Decreto Red II è uno dei passaggi chiave della transizione energetica del nostro Paese e arriva in un momento di fermento e forti richieste di incentivi e nuove regole da parte di tutti gli operatori del mercato e delle associazioni di categoria. Il Decreto Red II è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi del “Green New Deal” – e si colloca nel quadro degli strumenti delineati dal PNIEC (“Piano Nazionale Integrato per l’energia e il Clima”) trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019 e il PNRR (“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”) approvato il 13 luglio 2021.

Le premesse sono entusiasmanti se consideriamo che il Decreto Red II prende altresì atto che, nelle more del recepimento della Direttiva Red II, l’Unione Europea si è mossa nella direzione della Red III con il recente lancio da parte della Commissione UE del Pacchetto “Fit for 55” approvato anch’esso a luglio 2021.

INDICE:

- [Gli ambiziosi obiettivi del Decreto RED II](#)
- [Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili](#)
- [La transizione dal vecchio regime al nuovo](#)
- [Abolizione dello “scambio sul posto”](#)
- [Conto Termico](#)
- [Coordinamento dell’incentivazione ex Decreto Red II e PNRR](#)
- [Semplificazione delle procedure autorizzative e Aree idonee](#)
- [Semplificazioni applicabili al biometano](#)
- [Semplificazioni applicabili all'idrogeno](#)
- [Accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili di lungo periodo \(PPA\)](#)
- [Comunità Energetiche](#)
- [Altre previsioni](#)

Gli ambiziosi obiettivi del Decreto RED II

L'Italia si pone obiettivi ambiziosi consistenti (i) nel raggiungimento di una quota pari al 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo (rispetto al target europeo del 32%) (ii) nell'adesione all'obiettivo europeo di cui al regolamento 2021/1119 UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030; e (iii) nell'incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi per riscaldamento e raffreddamento pari a 1,3% come media annuale nei periodi 2021-2025 e 2026-2030 (art. 3 Decreto Red II).

Il raggiungimento dei predetti obiettivi sarà una vera e propria sfida per l'Italia, che può però contare su un corposo numero di imprenditori e soggetti finanziari che non chiedono altro che certezza normativa, semplificazioni e incentivi adeguati per fare la loro parte.

Cammino non facile, come dicevamo, se pensiamo ad esempio che, in base alle statistiche del GSE¹, la quota dei consumi lordi di energia coperta da fonti rinnovabili dell'Italia per il decennio 2010-2020 è cresciuta dal 13% al 20%², ossia di 7 punti percentuali, corrispondenti ad un aumento medio dello 0,7% su base annua. Per centrare l'obiettivo del 30% quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo entro il 2030 sarà necessaria una crescita ad un ritmo medio superiore, pari almeno all'1% su base annua.

Sfida dunque sì ambiziosa ma alla portata dell'Italia che si appropria ad essa consapevole di aver più che centrato gli obiettivi assegnati dalla Direttiva 2009/28 UE (target fissato al 17% per il 2020 e dunque superato di ben tre punti percentuali). Come illustrato dal MITE, il target è l'installazione di almeno 60 GW di nuova potenza installata da qui al 2030, di cui almeno 40 GW di fotovoltaico e oltre 12 GW di eolico. Altri 3 GW dovrebbero arrivare dal biogas (1,5 GW), dall'idroelettrico (settore esausto, dove si prevede di recuperare 0,5 GW dal repowering degli impianti esistenti); geotermico (0,2 GW) e altre fonti minori per 0,8 GW (solare termodinamico, energia oceanica, etc.).

A tal fine il Decreto RED II interviene in modo incisivo sulla normativa vigente, in particolare il D. Lgs. 28/2011, rispetto al quale vengono introdotte numerose modifiche e del quale vengono conseguentemente abrogate numerose previsioni.

È bene precisare che, salvo per alcune previsioni immediatamente operative, il Decreto RED II rinviava ad una nutrita serie di decreti ministeriali attuativi (circa 14)

¹ <https://www.gse.it/dati-e-scenari/monitoraggio-fer/monitoraggio-nazionale/obiettivo-complessivo>.

² Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per l'energia e il clima – “La situazione energetica nazionale 2020”

nonché altri provvedimenti dell'ARERA e del GSE, per l'introduzione e la regolamentazione dei vari meccanismi incentivanti e delle altre novità relative all'iter autorizzativo. Ci aspetta quindi un periodo di frenetica attività regolamentare, che avrà il culmine a metà maggio 2022, dal momento che per la maggior parte di tali decreti si prevede un termine di 180 giorni per l'approvazione.

Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Il Decreto Red II fissa all'art. 5 le caratteristiche generali degli strumenti di incentivazione tariffaria (i.e. incentivi proporzionati all'onerosità dell'intervento nonché alla vita utile media degli impianti, per garantirne l'equa remunerazione; diversificazione sulla base della taglia dell'impianto, incentivazione per nuovi impianti, riattivazione di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti).

Sono in particolare previste diverse procedure di accesso agli incentivi

1. **per gli impianti di grandi dimensioni** (potenza $\geq$ 1 MW), rispetto ai quali risulta confermato che l'incentivo verrà attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate con riferimento a contingenti di potenza. Il decreto attuativo potrebbe, per la prima volta, introdurre contingenti differenziati per aree geografiche allo scopo dichiarato di favorire le sinergie con lo sviluppo del sistema elettrico e il processo, anch'esso innovativo, di individuazione delle c.d. aree idonee;
2. **per gli impianti di piccola taglia** (potenza $<$ 1 MW), rispetto ai quali è prevista un'alternativa a seconda della tipologia di impianto. In particolare, l'incentivo sarà riconosciuto (i) in via diretta a fronte di richiesta da presentarsi alla data di entrata in esercizio dell'impianto "per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato", mentre (ii) "per gli impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati" a seguito dell'aggiudicazione di bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati i criteri di selezione. Per l'individuazione delle categorie di impianti che ricadono nella prima o nella seconda ipotesi dovremo attendere i decreti attuativi.

Viene pertanto ripristinata, sia pur limitatamente ai "piccoli impianti" aventi costi di generazione più competitivi, il meccanismo dell'accesso diretto già previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 ("DM FER 2016") e poi soppresso dal Decreto 4 luglio 2019 ("DM FER 2019");

3. **per gli impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo**, pure ai quali viene esteso il meccanismo dell'accesso diretto. Tale incentivo è alternativo agli altri ed è volto a premiare l'energia auto-consumata istantaneamente.

Quanto ai principi per la definizione dei nuovi meccanismi incentivanti, segnaliamo:

- la conferma della promozione dell'abbinamento fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, nel solco della necessità di assicurarsi la massima programmabilità della produzione;
- la cumulabilità con altri regimi di sostegno, inclusi quelli del PNRR;
- il riconoscimento di un criterio di priorità per gli impianti realizzati su aree idonee (v. infra) a parità di offerta economica;
- il divieto di artato frazionamento;
- la conferma delle agevolazioni e tariffe premiali per gli impianti fotovoltaici installati a seguito di rimozione di amianto, chiarendo altresì che (i) l'amianto può essere rimosso anche da aree diverse da quelle di installazione dell'impianto purché si tratti di stesso edificio o edificio catastalmente confinante e nella disponibilità dello stesso soggetto, e (ii) l'impianto fotovoltaico potrà avere una superficie maggiore dell'amianto sostituito ma il beneficio specifico sarà in tale caso calcolato sulla superficie di amianto e non dell'impianto.

Verranno introdotte misure per (i) l'utilizzo energetico delle biomasse legnose e (ii) la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe; e (iii) per integrare i ricavi degli impianti a fine periodo di incentivazione.

Precisati i principi guida relativi ai meccanismi di incentivazione, il Decreto Red II disciplina agli artt. 6-8, rispettivamente, (i) dei meccanismi di asta al ribasso (ora accessibili – in alternativa rispetto agli incentivi specifici – anche per gli impianti con configurazioni in autoconsumo o comunità energetiche, grazie ad un intervento della conferenza Unificata delle Regioni), (ii) delle tariffe incentivanti per i piccoli impianti, e (iii) degli incentivi per la condivisione dell'energia.

Come si vedrà più nel dettaglio, il legislatore si è mosso nella direzione della semplificazione rispetto ai regimi passati preferendo il meccanismo dell'accesso diretto per gli impianti di piccola taglia, mentre quello delle aste e dei registri rispettivamente per i grandi impianti ed i piccoli impianti innovativi o con costi di generazione elevati. Le nuove previsioni sembrano anche centrare l'obiettivo di una maggiore stabilità degli investimenti. È bene ricordare però che in attesa dei decreti attuativi non è ad oggi possibile ipotizzare quali saranno i

contingenti di potenza incentivabile e il valore delle tariffe base offerti e messi a disposizione.

- Con specifico riferimento all'incentivazione per i [grandi impianti \(potenza pari o superiore a 1 MW - Art. 6 Decreto Red II\)](#), accanto a criteri già noti (come le aste al ribasso organizzate per contingentati di potenza e il meccanismo del cd contract-for-difference), viene ora introdotta una [programmazione quinquennale](#) – nell'ottica di pianificazione a lungo termine della legge, insieme all'obiettivo di garantire almeno 3 sessioni annuali – volta a determinare contingentati, incentivi e livelli di massima potenza, con un sistema di monitoraggio (i cui criteri e parametri non sono ancora noti) che dovrebbe servire a ricalibrare gli incentivi futuri. Con riferimento a tale ultima innovazione – il riferimento al momento generico è all'introduzione di algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili ad asta e del livello degli incentivi a base d'asta, attivabili in caso di significativa divergenza fra potenza realizzata e potenza target o di sostanziali variazioni del livello dei costi delle tecnologie riscontrabili sul mercato. Un simile meccanismo potrebbe, sulla carta, destare qualche preoccupazione andando nel senso di una destabilizzazione degli investimenti, introducendo un elemento di incertezza se venisse applicato retroattivamente o sulle aste in corso, dovendo comunque preservare l'interesse dei produttori dato che lo sviluppo di nuovi progetti richiede tempo.

Si conferma la natura di provvedimento di ampio respiro, capace di evolversi e accompagnare il mutamento dei meccanismi incentivanti. In tale ottica, per fare un altro esempio, è stato introdotto il principio per il quale il valore minimo di potenza per l'accesso alle aste potrebbe col tempo ridursi in base all'evoluzione delle tecnologie e della relativa progressiva maturazione, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema, il relativo costo e la concorrenza.

Di particolare rilievo e sicuro impatto pratico la fase sperimentale per gli impianti fino a 10 MW per i quali su richiesta del proponente, da inviarsi al GSE in parallelo con l'iter autorizzativo, è possibile ottenere dal GSE un [parere di idoneità](#) del progetto agli incentivi, allo scopo di agevolare la programmazione degli investimenti e ottimizzare il processo. In cambio, oltre ad una maggiore certezza, il produttore dovrebbe ottenere come agevolazione una semplificazione degli oneri di accesso – a condizione che presenti domanda di accesso agli incentivi entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo – dovendo [esclusivamente offrire al ribasso](#) e rispettare i termini di entrata in esercizio (con deroga quindi all'obbligo di presentare la fidejussione).

In attesa dei decreti attuativi, alcuni operatori hanno chiesto che si prevedano procedure d'asta con contingentati separati per singola tecnologia (oggi eolico

on-shore e solare concorrono insieme) e tipologia di intervento (nuovi impianti e ricostruzioni).

- Per quanto concerne l'accesso agli incentivi per i [piccoli impianti \(potenza minore di 1 MW – art. 7 Decreto Red II\)](#), si distingue tra (i) gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato che possono accedere a fronte di una mera domanda da presentarsi all'entrata in esercizio dell'impianto senza la necessità di una preventiva iscrizione a bandi o registri - nell'ottica del centrale principio di semplificazione all'accesso – ma fino al raggiungimento dei tetti di potenza stabiliti su base quinquennale. Viene inoltre favorito l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti alimentati con fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo allo scopo di consentire una maggiore programmabilità delle fonti; e (ii) gli impianti "innovativi" e per quelli "con costi di generazione maggiormente elevati" che possono accedere a seguito della partecipazione ed aggiudicazione, sulla base di specifici criteri di priorità in base a indici meritocratici rispetto ad una maggiore tutela ambientale e del territorio e ad una riduzione percentuale dell'offerta della tariffa, di bandi periodici nei limiti di contingentati di potenza.

Da ultimo, per quel che concerne i meccanismi di incentivazione per gli [impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW \(Art. 8 Decreto Red II\)](#), i relativi incentivi (nella forma di tariffa incentivante) saranno limitati ad impianti con potenza inferiore a 1 MW (innalzando il limite di potenza per gli impianti ammessi ad incentivazione precedentemente fissato a 200 kW – L. 8 del 28 febbraio 2020) che entreranno in esercizio successivamente all'entrata in vigore del Decreto Red II e verrà riconosciuta sulla sola quota di energia condivisa. Nel caso di autoconsumo da parte di soggetti collettivi o comunità energetiche l'incentivo sarà erogato solo sulla quota di energia condivisa da impianti e utenze connesse sotto la stessa cabina primaria (non più secondaria). Laddove la condivisione sia effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, viene previsto un unico conguaglio dell'incentivo e della restituzione delle componenti di cui all'Art. 32, comma 3, lett. a, compresa la quota di energia condivisa.

Anche per tale forma di incentivazione non si prevedono bandi o registri e la domanda di accesso è presentata direttamente alla data di entrata in esercizio. L'accesso è quindi garantito (avendo sempre riguardo al principio fondamentale della certezza degli investimenti) ma fino al raggiungimento dei tetti di potenza stabiliti su base quinquennale.

- All'art. 11, il Decreto Red II prevede meccanismi di [incentivazione con riferimento al biometano](#) prodotto o immesso nella rete del gas naturale stabilendo che le misure di sostegno possano consistere tanto in incentivi ad hoc, ovvero, qualora il biometano sia impiegato per i trasporti, mediante rilascio di certificati di immissione in consumo, "assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi".

Per quanto concerne la [riconversione parziale degli impianti esistenti per la produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica e gas residui dai processi di depurazione](#), si precisa che la verifica dei requisiti per l'accesso all'incentivazione si basa sulle qualità e tipologie dei materiali impiegati, oltre che sul rispetto di specifici criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni.

Per quanto concerne l'[agrivoltaico](#), il Decreto RED II") prevede che entro 90 giorni il Ministero della Transizione ecologica adotterà un decreto per disciplinare le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR e, più in dettaglio, per stabilire "criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, [non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura](#)." Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari.

Si ricorda tuttavia che il Decreto-Legge, 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 29 luglio 2021, n. 108 ("Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" – c.d. "Decreto Semplificazioni Bis") ha superato il precedente divieto di accesso agli incentivi imposto dal previgente articolo 65 del DL 1/2012 per impianti fotovoltaici in area agricola stabilendo che gli impianti agro-voltaici possono invece accedere agli incentivi connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili solo se aventi le seguenti caratteristiche: "impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la

continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione".

Sempre con riguardo a tali impianti, il medesimo articolo del Decreto Semplificazioni Bis ha inoltre precisato che l'accesso agli incentivi è subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

La transizione dal vecchio regime al nuovo

Per tutte e tre le tipologie di incentivazione indicate nel precedente paragrafo, si dovranno comunque attendere fino a 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Red II per una più chiara specificazione delle modalità per l'implementazione / aggiornamento dei rispettivi sistemi di incentivazione.

Nei decreti attuativi saranno anche definiti tempi e modalità di raccordo con le procedure di assegnazione di incentivi ai sensi della disciplina previgente, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione degli incentivi.

Nelle more, allo scopo di evitare vuoti d'incentivazione nel processo di transizione, di dare continuità agli investimenti e recuperare almeno in parte i risultati decisamente insoddisfacenti delle recenti aste, si prevede che il GSE, dopo il settimo round di aste e registri di cui al DM 4 luglio 2019 (chiuso il 30 ottobre) e fino all'entrata in vigore dei nuovi decreti, organizzi ulteriori procedure in continuità mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino ad esaurimento della stessa (art. 9 Decreto Red II). Il nuovo calendario dovrà essere pubblicato dal GSE entro il 15° giorno dalla pubblicazione del Decreto RED II.

È inoltre previsto il riordino dei meccanismi di riallocazione della potenza inutilizzata, con il trasferimento delle domande in accesso da un contingente di potenza all'altro.

Abolizione dello "scambio sul posto"

Da segnalare la progressiva abolizione del meccanismo dello scambio sul posto: tutti gli impianti che entreranno in esercizio oltre il 90° giorno dall'entrata in vigore dei DM attuativi dei nuovi meccanismi incentivanti (che, lo ricordiamo, dovranno esser emanati entro il termine ultimo di 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Red II), potranno accedere esclusivamente ai nuovi meccanismi incentivanti, come delineati dal Decreto stesso, ovvero al ritiro dedicato dell'energia (art. 13, commi 3 e 4, D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387).

Per gli altri impianti che invece operano sulla base del meccanismo dello scambio sul posto, sono dettate le

modalità per un passaggio graduale al nuovo regime con decorrenza dal 31 dicembre 2024.

Conto Termico

L'articolo 10 del Decreto Red II regola l'aggiornamento (anche in questo da attuarsi mediante un successivo decreto ministeriale) del c.d. "Conto Termico" (introdotto dall'Art. 28 del D. Lgs. 28/2011), estendendolo agli impianti di grandi dimensioni previa istituzione di meccanismi di aste competitive e promuovendo l'incremento della produzione e dell'autoconsumo di energia rinnovabile al fine di massimizzare l'efficienza degli interventi. Questa norma si pone nel solco dell'ampliamento degli interventi diretti a contribuire al raggiungimento del target europeo sul riscaldamento e raffrescamento (+ 1,3% su base annua di incremento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi, da non sottovalutare considerando che a livello comunitario la metà del consumo finale di energia deriva proprio da questo settore).

Vengono inoltre introdotte disposizioni finalizzate alla promozione della produzione di energia rinnovabile su edifici ed autoconsumo, tramite la promozione di soluzioni tecnologiche volte a garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi ed il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, e l'estensione dell'incentivo alle comunità di energie rinnovabili.

Coordinamento dell'incentivazione ex Decreto Red II e PNRR

Il Decreto Red II detta agli articoli 13 e 14 stabilendo criteri generali relativi alle modalità di coordinamento dello stesso con l'incentivazione di cui al PNRR.

In particolare, nell'ottica di una maggiore efficienza amministrativa e di riduzione dei tempi e degli oneri istruttori sono definiti i principi e le modalità per assicurare il necessario coordinamento fra i differenti strumenti di incentivazione con particolare riguardo alla loro cumulabilità e allo svolgimento dell'istruttoria per la loro concessione.

Per velocizzazione dell'iter autorizzativo, viene introdotto un principio di economia procedimentale prevedendosi che il soggetto che richieda contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione del Decreto Red II e quelle del PNRR, la verifica per il possesso dei requisiti possa essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima procedura.

Semplificazione delle procedure autorizzative e aree idonee

Molto peso viene dato nel Decreto Red II alla semplificazione degli iter autorizzativi al fine di rimediare ad uno degli ostacoli più gravi per lo sviluppo delle rinnovabili nel paese e ad uno dei freni principali agli investimenti da parte di operatori stranieri. Gli artt.

18 e seguenti del Decreto Red II contemplano un corpus di norme dedicate alla semplificazione dell'iter autorizzativo per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La ratio di tali previsioni è facilmente intuibile: dato l'ambizioso obiettivo che l'Italia si pone di raggiungere entro il 2030, oltre che l'incentivazione degli impianti FER è essenziale anche la velocizzazione dell'iter autorizzativo per la realizzazione degli stessi.

In particolare, l'intervento legislativo è chiaramente improntato alla razionalizzazione e accelerazione dell'iter amministrativo con il dichiarato scopo di consentire la prevedibilità dei termini di rilascio ed il rispetto dei principi di oggettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

- Nel segno della semplificazione si pone anche l'istituzione a cura del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – tramite apposito decreto da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Red II – dello sportello unico per le energie rinnovabili ([SUDER](#)), finalizzato al coordinamento ed alla digitalizzazione di tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione dei modelli unici digitali (Art. 19).

Si tratta di una novità che comporterà l'introduzione di un uniforme modello di istanza ed impedirà alle singole Regioni di introdurre ulteriori requisiti per il rilascio del pertinente titolo autorizzativo.

- Particolarmente interessante appare poi la disciplina per l'individuazione delle [aree idonee](#) e di quelle [non idonee](#) all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili (Art. 20).

Il Decreto Red II capovolge la precedente impostazione delle aree non idonee individuando criteri e siti qualificati come [aree idonee](#) il cui utilizzo per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è avvantaggiato sia sotto il profilo autorizzativo sia sotto il profilo dell'accesso ai meccanismi di incentivazione.

Oltre ad essere un criterio di priorità per l'accesso agli incentivi, il vantaggio di utilizzare aree idonee consiste anche nell'applicazione di un meccanismo di accelerazione dell'iter autorizzativo accordato dal Decreto Red II.

Nello specifico, per impianti da autorizzare in aree idonee, (i) il parere paesaggistico è un parere obbligatorio ma non vincolante e dunque superabile in sede di conferenza di servizi, (ii) all'inutile spirare del termine per l'espressione del parere paesaggistico, l'amministrazione precedente può provvedere sulla domanda rilasciando l'autorizzazione unica e (iii) della riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione di 1/3 (art. 22).

Il Decreto Red II

- individua aree qualificabili immediatamente come aree idonee (cosiddette aree idonee ex lege), a prescindere da vincoli paesaggistici e strumenti di pianificazione regionali o locale; e
- demanda ad appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Red II la definizione dei criteri e dei principi per la identificazione di altre aree come aree idonee che dovranno poi essere in concreto individuate con legge regionale.

I siti qualificati ex lege come aree idonee ex lege sono:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

Nella definizione dei criteri e dei principi, i decreti attuativi dovranno tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici,

- privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e
- verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché
- tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Conformemente a tali principi e criteri stabiliti dai decreti attuativi, le Regioni entro i successivi 180 giorni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Le Province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al

2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

Saranno altresì fissati appositi parametri atti ad individuare, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie, nonché determinate le modalità per l'individuazione delle aree industriali dismesse e altre aree compromesse, abbandonate e/o marginali da qualificarsi idonee.

Non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, nelle more dell'individuazione delle aree idonee.

Certamente apprezzabile la precisazione di cui al comma 6 dell'art. 20, a mente del quale non potrà dichiararsi "non idonea" un'area in sede di pianificazione territoriale ovvero nei singoli procedimenti autorizzativi motivando tale inidoneità in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle "aree idonee". In altri termini, al netto della pre-qualificazione di certe aree come "idonee", sarà comunque consentito avviare procedimenti autorizzativi con riferimento ad aree che non sono state qualificate né in un senso, né nell'altro.

Allo scopo di garantire adeguato supporto a Regioni e Province Autonome nell'individuazione delle aree idonee è inoltre prevista l'istituzione presso il GSE di una piattaforma digitale che includa le informazioni e gli strumenti necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree (art. 21).

- Il legislatore interviene inoltre anche sull'iter autorizzativo degli [impianti off-shore](#) (art. 23).

Si prevede infatti anche in questo caso l'adozione – ancora una volta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Red II – di un piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, finalizzato all'individuazione delle "aree idonee" per l'installazione degli impianti in parola.

Nelle more della definizione del piano, sono identificate come idonee per progetti off-shore le aree adiacenti (entro 2 miglia marine) le piattaforme petrolifere e i porti (limitatamente ad impianti eolici fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale).

Semplificazioni applicabili al biometano

La semplificazione investe anche l'iter di autorizzazione della costruzione, modifiche e riconversione di impianti di produzione di [biometano](#) (art. 24).

Innanzitutto, viene chiarito che il biometano cessa di essere qualificato come rifiuto se rispetta le

caratteristiche le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Viene confermata la procedura abilitativa semplificata (PAS) per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nell'ambito della quale sono autorizzate anche le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete.

Un'ulteriore e specifica semplificazione è prevista per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali. Le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata. Per tali interventi è sufficiente la comunicazione all'autorità competente. In tal caso, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione rilasciata per esplicitare la quantità in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano.

Nel caso di modifiche sostanziali, l'interessato invia all'autorità competente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 e i termini procedurali per il rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della metà, fermo restando che il provvedimento finale dovrà esplicitare la quantità in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano.

Semplificazioni applicabili all'idrogeno

L'ARERA semplifica e aggiorna le proprie disposizioni inerenti le modalità e le condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela.

Per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori sono state introdotte rilevanti semplificazioni a seconda della loro potenza e della loro ubicazione.

La realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri,

delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale.

Gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Gli elettrolizzatori stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie sopra descritte sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della transizione ecologica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo ovvero dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente negli altri casi .

Gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata 1) dal Ministero della transizione ecologica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore ovvero dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente negli altri casi.

- Per quanto riguarda gli [impianti rinnovabili al servizio di edifici](#) l'articolo 25 attiene all'installazione di impianti di piccola taglia per la produzione di energia rinnovabile termica e per l'efficienza energetica. Il modello unico di autorizzazione per gli impianti fotovoltaici per la richiesta del ritiro dedicato viene in questo caso reso applicabile anche agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW.

Accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili di lungo periodo (PPA)

L'art. 28 riguarda i [PPA da rinnovabili](#) e prevede la creazione di una piattaforma per promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta, la definizione di uno o più strumenti di gara da parte della Consip per la fornitura

attraverso schemi di accordo per compravendita di energia elettrica di lungo termine e l'integrazione delle linee guida in materia di gruppi di acquisto da parte dell'ARERA per garantire l'aggregazione di più clienti e ampliare la platea dei consumatori finali.

C'è da rilevare che, sotto tale profilo, il Decreto Red II non pare innovare particolarmente rispetto al DM FER 2019 che già demandava al GME la creazione di una piattaforma di mercato (mai creata) per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili, assegnando all'ARERA il compito di rimuovere le barriere regolatorie.

Il nuovo Decreto pare quindi da un lato prendere atto del fallimento del progetto lanciato col DM FER 2019, espressamente abrogandone l'art. 18, e dell'altro porsi comunque in continuità con lo stesso, rilanciando l'idea della piattaforma GME per la negoziazione di lungo termine alla quale si dovrà affiancare la bacheca informativa finalizzata a promuovere l'incontro di domanda ed offerta.

Le misure introdotte appaiono per lo più programmatiche e ciò è presumibilmente la conseguenza del fatto che i termini e le condizioni dei PPA di lungo periodo a oggi sono ancora largamente negoziati caso per caso, mostrando una immaturità del mercato rispetto alla possibilità di una contrattazione su mercati regolamentati in base a contratti standardizzati. Un'altra causa è il forte rallentamento nella conclusione di PPA, determinato in questo momento storico dalle importanti fluttuazioni dei prezzi spot del mercato dell'energia, della incertezza circa la possibilità di accedere ai nuovi meccanismi di incentivazione (in pendenza della definizione delle aree idonee e delle condizioni per la qualifica di agrivoltaico) e dalla conseguente difficoltà per gli operatori di scegliere tra incentivazione e PPA e, per questi ultimi, di fissare un prezzo di lungo periodo.

Comunità Energetiche

Come noto, già prima dell'emanazione della disciplina contenuta nel Decreto Red II, il legislatore ha avviato un percorso legislativo e regolamentare volto a recepire in modo anticipato alla parte della direttiva 2018/2001 UE (Red II) in tema di comunità energetiche ed autoconsumo.

Tale iniziativa è stata percorsa attraverso l'art. 42-bis del D.L. 162/19 (convertito con L. 8/2020) il quale, sia pur con carattere di transitorietà, si poneva come obiettivo l'introduzione degli schemi di comunità energetiche ed autoconsumo collettivo di modo da sperimentarne gli effetti, le ricadute ed il potenziale, in vista del successivo recepimento della Direttiva Red II.

La sperimentazione è stata tuttavia circoscritta ai nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza singolarmente non superiore ai 200 kW detenuti dagli

autoconsumatori che agiscono in modo collettivo o dalle comunità energetiche.

All'art. 31 del Decreto Red II sono contenute le novità in materia di **comunità energetiche** al dichiarato scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci, membri ed alle aree locali in cui opera la comunità piuttosto che profitti finanziari.

In particolare, vengono definiti i requisiti che i clienti finali dovranno rispettare per la costituzione delle stesse:

- la comunità deve tendere ad apportare benefici ai suoi membri, non essendo direttamente finalizzata a scopi di natura finanziaria (benché essa possa concretamente avere un impatto economico-finanziario positivo sui membri della comunità stessa, consentendo un risparmio di spesa per l'approvvigionamento dell'energia);
- la partecipazione alla comunità è aperta a tutti i consumatori, soggetti a basso reddito e vulnerabili inclusi, così come alle società (per queste ultime però, la partecipazione alle comunità energetiche non potrà costituire l'attività commerciale/industriale principale, onde evitare che ciò confligga con quanto specificato al punto che precede, ossia lo scopo non finanziario delle CE);
- la comunità è un soggetto giuridico autonomo sottoposto ai poteri di controllo di persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse quelle comunali, gli enti ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco dell'ISTAT.

L'energia autoprodotta dalla comunità dovrà essere prioritariamente utilizzata per l'autoconsumo istantaneo in sito, ovvero per la condivisione con i membri della comunità. L'eventuale energia eccedentaria potrà essere accumulata e venduta anche tramite PPA, direttamente o mediante aggregazione.

Rispetto al passato, viene accolta con favore l'estensione della potenza degli impianti fino ad 1 MW con ciò (parzialmente) superando la principale criticità della pregressa disciplina, ossia la potenza massima di 200 kW, ritenuti eccessivamente limitanti della partecipazione alle comunità energetiche di soggetti terzi e capaci di aggregare un numero esiguo di nuclei familiari (ed un numero ancor più limitato di imprese).

L'aumento della potenza permetterà dunque di realizzare impianti di taglia maggiore, suscettibili di soddisfare le esigenze di una vera comunità (e non più solo di poche famiglie).

L'effettività del meccanismo di promozione potrà essere valutata quando si conoscerà il valore della tariffa riconosciuta, al momento della pubblicazione del relativo decreto attuativo.

Sicuramente la previsione dell'accesso diretto costituisce una semplificazione, così come l'alternatività dell'incentivo specifico rispetto alla possibilità di partecipare anche agli altri meccanismi, compreso il ritiro dedicato, apre un ventaglio ampio di strutture percorribili.

È inoltre confermata la possibilità che la comunità energetica abbia la disponibilità e non la proprietà degli impianti di produzione, consentendo così l'intervento di operatori industriali che li forniscano e li installino a proprie spese, a fronte di pagamenti dilazionati e/o una condivisione dei ricavi.

A ciò deve anche accompagnarsi la possibilità introdotta dal PNRR e declinata nel Decreto RED II di beneficiare di finanziamenti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche nei piccoli comuni. Il relativo decreto attuativo dovrà essere adottato dal MITE entro 90 giorni dalla entrata in vigore del Decreto RED II.

Altre previsioni

Il Decreto RED II contiene molti altri provvedimenti, che non è possibile citare nel presente documento, ma di cui sentiremo sicuramente parlare e che si candidano a fare la loro parte nel raggiungimento degli obiettivi, tra i quali

- la previsione, all'articolo 15, della destinazione a partire dal 2022 di parte dei proventi delle aste per le quote CO2 a parziale copertura del costo dei sistemi di incentivazione, in modo da alleggerire l'aggravio per la bolletta;
- accelerazione dello sviluppo delle reti per la distribuzione di elettricità e gas;
- un nuovo tentativo di stimolare la cooperazione transfrontaliera, promuovendo progetti comuni e trasferimenti "statistici" di energia da fonti rinnovabili tra stati membri nonché l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da stati extra-UE (in questo caso, riconoscendo un incentivo sulla quota di energia immessa nel sistema elettrico nazionale che sia di pari durata ma importo inferiore rispetto a

quello riconosciuto alle medesime fonti in Italia, ed a condizione che tale energia non sia già stata incentivata nel paese di origine). Tali meccanismi dovranno essere regolati sulla base di specifici accordi.

FRANCESCO NOVELLI

Senior Independent Counsel

+39 06 6888 0521

francesco.novelli@dlapiper.com

GERMANA CASSAR

Partner

+39 02 8061 8516

Germana.cassar@dlapiper.com

GIULIO MARONCELLI

Partner

+39 06 6888 0515

giulio.maroncelli@dlapiper.com

FABIO LENZINI

Lawyer

+39 06 6888 0643

fabio.lenzini@dlapiper.com

IMMACOLATA BATTAGLINO

Lawyer

+39 0280618627

immacolata.battaglino@dlapiper.com

RICCARDO DORE

Trainee

+39 06 6888 0832

riccardo.dore@dlapiper.com